



COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Polizia Locale

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, CON IL SISTEMA DELLA PROCEDURA APERTA, PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PARCO VEICOLARE DELLA POLIZIA LOCALE

ART. 1 - Oggetto dell'assicurazione

I veicoli dovranno essere assicurati con polizza unica amministrata a libro matricola e con la formula BONUS MALUS ed ai massimali minimi previsti dalla legge.

L'assicurazione è prestata, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 209 del 07/09/2005 e s.m.i., per i rischi derivanti dalla responsabilità civile del Parco veicolare in uso al Comune di Napoli – Servizio Autonomo Polizia Locale – veicoli indicati nel prospetto allegato al presente Capitolato, per quanto dovuto dall'Assicurato (capitali, interessi e spese) a titolo di risarcimento danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione dei veicoli, la responsabilità del proprietario e del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa. Vengono esclusi tutti i danni derivanti dalle operazioni di carico e scarico effettuati con mezzi meccanici.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile dei veicoli in aree private e per i danni causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale viene effettuato il trasporto.

L'impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per i danni cagionati a terzi non trasportati.

L'impresa, inoltre, coprirà, su richiesta, altre forme di assicurazione riguardante i veicoli.

ART. 2 - Ammontare del premio e durata del contratto (polizza)

Il valore dell'appalto è di € 100.000,00 di cui € 90.000,00, soggetti a ribasso, e € 10.000,00 non soggetti a ribasso e riservati all'eventuale inserimento di nuovi veicoli per un massimo di n. 7 veicoli.

Importo a base d'asta, soggetto a ribasso è pari € 90.000,00 comprensivo di qualsiasi onere ed imposta.

Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI.

L'assicurazione decorre dalle ore 00.00 del giorno 05/08/2015 e termina alle ore 24.00 del giorno 04/08/2016 senza tacito rinnovo.

ART. 3 - Delega dei contratti

E' ammessa la coassicurazione con l'obbligo della Società aggiudicataria di assumere una partecipazione in quota maggioritaria ai rischi oggetto della gara.

Le Società in coassicurazione dovranno possedere gli stessi requisiti previsti per la partecipazione alla gara.

ART. 4 - Stipula del contratto (polizza) e consegna certificati assicurativi

L'aggiudicataria si impegna a sottoporre all'esame del Dirigente del Servizio Autonomo Polizia Locale il contratto di assicurazione (polizza) di cui all'art.1882 c.c., entro 5 giorni dall'esecutività della determina relativa alla definitiva aggiudicazione.

L'aggiudicataria, previa informativa del Servizio Autonomo Polizia Locale, provvederà, almeno 4 gg. lavorativi precedenti l'inizio della copertura assicurativa, al rilascio dei certificati e dei contrassegni presso la sede del Servizio Autonomo Polizia Locale.

L'Aggiudicataria sarà dichiarata decaduta dall'aggiudicazione dell'appalto con incameramento della cauzione provvisoria pari al 2%, se, entro i tempi fissati, non avrà provveduto a quanto indicato.

ART. 5 - Determinazione e pagamento del premio

I premi si intendono compresi e compensati di tutti gli oneri e imposte di cui al presente capitolato, tutto incluso e niente escluso.

I premi predetti si intendono offerti dalle imprese in base a calcoli di propria convenienza, a tutto rischio, e sono, quindi, invariabili e indipendenti da qualsiasi eventualità per tutto il periodo di durata dell'appalto previsto dal presente capitolato. L'impresa aggiudicataria, pertanto, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere.

Il premio sarà liquidato entro sessanta giorni dalla data di effetto della garanzia assicurativa ed avverrà in due rate semestrali uguali con effetto 05/08/2015 e 05/02/2016.

Il premio complessivo spettante all'impresa assicurativa sarà determinato dal numero complessivo dei veicoli assicurati di cui all'allegato prospetto nel quale è indicata anche la classe CU di appartenenza per ciascun di essi.

Il premio sarà aumentato o diminuito rispettivamente nel caso di immissione o di dismissione in servizio di veicoli assicurati.

In caso di furto del veicolo il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. Il Contraente deve darne notizia alla Società fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.

La Società rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive alla data del furto stesso.

La Società è tenuta entro sessanta giorni dalla scadenza del contratto ad emettere appendice di regolazione premio per le variazioni relative alle eventuali immissioni o dismissioni di veicoli assicurati intervenute durante il periodo contrattuale.

ART. 6 - DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società al termine di ogni semestre deve fornire al committente un tabulato sinistri, contenente il numero di sinistri denunciati.

ART. 7 - Massimali

Dovranno essere applicati i massimali minimi previsti dalle norme vigenti.

ART. 8 - Sostituzione del certificato e del contrassegno

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e del contrassegno, la società provvederà gratuitamente, previa restituzione di quelli da sostituire o copia denuncia di smarrimento, al rilascio dei duplicati entro le 48 ore dalla richiesta.

ART. 9 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati aderenti all'Unione Europea, nonché per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera, di Andorra e della Serbia.

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del Sistema della Carta Verde, in questo caso la società aggiudicataria rilascerà il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) gratuitamente.

ART. 10 - Esclusioni

L'assicurazione non è operante :

- qualora il conducente non sia abilitato alla guida;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo guidato da persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/4/92 n. 285, relativo Regolamento e successive modificazioni.

ART. 11 - Rinuncia alla rivalsa

La Compagnia assicuratrice, a parziale deroga di quanto stabilito nell'art. 12 denominato "esclusioni", rinuncia al diritto di rivalsa sia nei confronti del Contraente che del conducente, per somme pagate in conseguenza dei sinistri nei seguenti casi:

- guida di persone in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti quando il fatto sia stato sanzionato ai sensi degli artt. 186 o 187 del D.L. 30/04/92 n. 285 relativo regolamento e successive modificazioni;
- danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- veicolo guidato da persona non abilitata alla guida.

La presente garanzia non è operante qualora l'Ente proprietario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto di rivalsa.

ART. 12 - Sanzioni per inosservanza degli obblighi contrattuali

In caso di ritardo della consegna dei certificati assicurativi verrà applicata, mediante deduzione dal premio, la penalità dell' 1% dell'importo di aggiudicazione per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui la consegna venisse ritardata oltre la data d'inizio della copertura assicurativa, l'Amministrazione avrà facoltà di rivolgersi, a maggiori spese dell'aggiudicatario, presso altra ditta per il servizio in parola, fermo restando l'applicazione delle penali di cui sopra.

L'Amministrazione avrà il diritto di riscuotere le penalità e di rivalersi dei danni eventualmente subiti, per la mancanza di copertura assicurativa, sull'importo del premio o, in mancanza, sulla cauzione costituita in conformità dell'art. 3.

ART. 13 – Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli

La stazione appaltante informa la propria attività contrattuale secondo i contenuti di cui al Codice di Comportamento, quale dichiarazione dei valori, insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità, nei confronti dei portatori di interesse (dipendenti, fornitori, utenti, ecc.), approvato con Delibera di Giunta comunale n. 254 del 24 aprile 2014, esecutiva ai sensi di legge. Tutte le imprese fornitrici di beni e servizi, quali soggetti terzi, sono tenute, nei rapporti con la stazione appaltante, ad uniformare la loro condotta nel rispetto delle norme definite nel Codice di Comportamento come dallo stesso previsto all'art. 2 comma 3.

In caso di violazioni delle norme di cui al Codice di Comportamento da parte dell'impresa aggiudicatario, si applicherà una pena pecuniaria variabile dallo 0,3% allo 0,5% del valore del relativo contratto commisurata all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, alla gravità della situazione e/o al danno all'immagine. Qualora l'impresa aggiudicatario reiteri la violazione delle norme di cui al Codice di Comportamento si applicherà la pena maggiorata variabile dallo 0,6% allo 0,8% del valore del relativo contratto.

In caso di eventuale ed ulteriore reiterazione delle violazioni delle norme di cui al richiamato codice si procederà alla risoluzione del contratto.

La percentuale da applicarsi nell'ambito del range indicato verrà determinata dal Dirigente/RUP in relazione alla gravità della violazione, all'entità del danno effettivo subito nell'esecuzione del contratto, e/o al danno all'immagine.

Il pagamento delle penalità per applicazioni di sanzioni di cui al presente Capitolato dovrà essere effettuato mediante l'emissione di specifiche note di credito da parte della ditta, da presentare al competente Servizio, perché lo stesso possa dar corso ai consequenziali provvedimenti in sede di liquidazione del fatturato per l'effettuata fornitura.

L'Amministrazione avrà diritto di riscuotere le penalità di cui sopra e le altre previste, nonché di rivalersi dei danni eventualmente subiti anche sulla cauzione definitiva appositamente costituita.

Nel caso in cui l'aggiudicatario trascurasse l'adempimento delle presenti prescrizioni e condizioni, l'Amministrazione potrà, di pieno diritto e senza formalità di sorta, recedere dal contratto in danno dello stesso aggiudicatario, con diritto al risarcimento degli eventuali danni.

ART. 14 – Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, il contratto - ai sensi dell'art. 1456 cc – potrà essere risolto in caso di negligenza o grave inadempimento della aggiudicatario rispetto al Capitolato ed alla normativa in materia.

ART. 15 - Svincolo della cauzione

Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che la ditta avrà provveduto all'adempimento dei propri obblighi contrattuali e dopo la risoluzione di ogni eventuale pendenza o contestazione.

ART. 16 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data interpretazione più estensiva e più favorevole al contraente su quanto contemplato dalle condizioni di assicurazione. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

ART. 17 - Oneri dell'appalto

Eventuali spese dovute a qualsiasi titolo conseguenti al contratto cadranno per intero a carico dell'aggiudicatario.

ART. 18 - Variazione del rischio

E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della validità della presente copertura assicurativa e non comporteranno diritto di recesso.

ART. 19 - Qualifica di "terzo"

Si intendono considerati terzi, oltre l'interpretazione corrente il Sindaco, gli Amministratori, i Consiglieri Comunali e Circostrizionali, i Dirigenti, i Dipendenti, eventuali coniugi parenti e affini e chiunque instauri rapporti di lavoro con l'Ente stesso.

ART. 20 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo dove ha sede il contraente .

ART. 21 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Il Comandante
Col. Dr. *Ciro Esposito*